

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2089**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DEL PENNINO e CASTAGNETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2003**

—————

Provvedimenti per la promozione di distretti di ricerca  
e d’imprenditorialità biotecnologica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni, l'industria biotecnologica è andata espandendosi trovando applicazioni in diversi settori: dal diagnostico al farmaceutico, nel quale le biotecnologie hanno manifestato i principali effetti, dalla produttività primaria all'agrochimica, dai *nutraceuticals* ai biomateriali ed ai bioprocessi.

L'accentuata dinamica industriale del settore è indicata non solo dall'elevato tasso di crescita ma anche dalla continua apparizione di nuovi operatori. Frequentemente, alla scoperta di nuovi ritrovati si accompagna anche la nascita di nuove imprese e, successivamente, la collocazione sui mercati finanziari, attraverso operazioni di quotazione in Borsa.

Negli ultimi tempi è maturato un importante cambiamento di carattere strutturale: le imprese sono sin dall'avvio di dimensioni molto maggiori e le industrie che vengono quotate in Borsa sono molto più rilevanti che in precedenza.

Le tradizionali *startup biotech* che venivano create da scienziati, spesso provenienti dalle università o dall'industria farmaceutica, con grandi capacità di ricerca, qualche brillante idea e investimenti ridotti, non trovano più spazio nell'industria *biotech* moderna. Oggi le imprese biotecnologiche devono essere in grado fin dall'inizio di disporre di ingenti fondi. Devono, infatti, poter raggiungere una massa critica di risorse tale da consentire l'accesso alle tecnologie e alle competenze necessarie per condurre e controllare il complesso processo di ricerca e sviluppo, sostenendo una competizione globale.

La dinamica dello sviluppo dell'industria *biotech* è avvenuta, e continua ad avvenire, attraverso la formazione di distretti, ossia raggruppamenti in aree geografiche concen-

trate delle diverse tipologie di attori che operano nel settore e che contribuiscono alla sua crescita.

I distretti (i cosiddetti *cluster*) sono forme di organizzazione tipiche dei settori ad alta intensità di ricerca, come il *biotech*. Infatti, possono favorire un aumento dell'efficacia della ricerca e sviluppo (R&S) agendo a differenti livelli. Innanzitutto le imprese beneficiano della condivisione della conoscenza sui migliori processi produttivi e possono ridurre i costi utilizzando servizi e fornitori comuni. Le frequenti interazioni, inoltre, facilitano il passaggio sia formale sia informale della conoscenza e incoraggiano la collaborazione tra imprese e enti di ricerca con esperienze ed *asset* complementari. Infine, la massa critica che si viene formando quando diversi attori si raggruppano in modo da formare un unico distretto attrae continuamente nuove imprese, investitori, servizi e fornitori nel distretto stesso.

Numerose analisi sul fenomeno dei *cluster* hanno messo in luce i molteplici fattori necessari per lo sviluppo guidato di un distretto in un settore di ricerca, tra i quali la base scientifica, la cultura imprenditoriale, la capacità di attrazione di risorse umane chiave, gli investimenti di natura finanziaria, i servizi di gestione aziendale e di natura infrastrutturale, le politiche pubbliche di supporto.

Per comprendere meglio il ruolo dei distretti occorre considerare le caratteristiche del processo che a partire dalle attività esplorative conduce alla commercializzazione di nuovi prodotti. Esso è estremamente complesso e vede accanto alle strutture industriali il coinvolgimento di altri attori, quali università, centri di ricerca, centri di trasferimento tecnologico. Appare inoltre intrinseco al processo di innovazione, come detto, il

processo di creazione di nuove imprese e quindi di continua modificazione della struttura industriale stessa.

Negli Stati Uniti il fenomeno dei distretti ha caratterizzato lo sviluppo delle imprese biotecnologiche di quel Paese, che oggi fatturano il doppio di quelle europee (28,5 miliardi di dollari contro 13,7). Basti pensare agli importanti *cluster* di San Francisco, di Los Angeles, di San Diego, del Maryland, di Boston, di New York e del Texas.

Se guardiamo poi ai paesi europei ci rendiamo conto che proprio attraverso i *cluster* localizzati a Oxford, Cambridge ed in Scozia è cresciuta l'industria *biotech* del Regno Unito, che nel 2001 contava su 271 imprese, con un fatturato pari a quasi un quarto dell'intera industria europea. Attraverso, poi, i *cluster* di Berlino, Rheinland, Baden-Württemberg e Monaco si è assistito negli ultimi due anni al velocissimo sviluppo dell'industria tedesca, tanto da far diventare la Germania la prima nazione europea per numero di imprese biotecnologiche (333). Infine, l'industria *biotech* ha recentemente sviluppato 240 imprese in Francia, grazie ai *cluster* di Parigi e Lione, e 229 imprese nei paesi scandinavi, attraverso il *cluster* di Medicon Valley, che include Malmoe, in Svezia, e Copenaghen, in Danimarca.

In tale contesto l'Italia si trova in posizione di retroguardia, per quanto riguarda lo sviluppo del settore, contando su solo cinquantadue imprese *biotech*, sulla base della rilevazione di Ernst & Young del 2001.

Per superare questo *gap* con il presente disegno di legge si vuole dettare una disciplina organica volta a promuovere la creazione di distretti di ricerca e di imprenditorialità nel settore biotecnologico.

All'articolo 1 si dispone, infatti, che venga bandito, ogni quinquennio, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un concorso finalizzato alla erogazione di contributi annuali per cinque anni quale fondo

iniziale di dotazione per l'avvio dei distretti, nonché per il finanziamento delle attività imprenditoriali e delle iniziative per la creazione di attività di impresa. A tal fine è previsto che venga destinata una somma non superiore a 40 milioni di euro all'anno nell'ambito delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

All'articolo 2 si prevede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico composto da sette membri, avente funzioni di consulenza del Presidente del Consiglio dei ministri e di verifica dello stato di attuazione dei progetti finanziari. Il comitato può proporre anche la sospensione dei contributi in caso non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto di costituzione dei distretti.

I distretti, in base all'articolo 3, forniscono servizi e supporti logistici ed operativi alle imprese operanti nel settore biotecnologico e si caratterizzano per la presenza di università e centri di ricerca, di imprese operanti nel settore delle biotecnologie, di società regionali per il finanziamento di imprese o iniziative imprenditoriali, di un'adeguata rete di servizi e di strutture logistiche di supporto alle iniziative imprenditoriali. L'area territoriale del distretto è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Si prevede, inoltre, la possibilità per due o più regioni di consorziarsi ai fini dello sviluppo di un progetto congiunto: in tal caso l'area territoriale viene definita di concerto dai Presidenti delle regioni interessate.

La gestione operativa dei distretti è affidata, in base all'articolo 4, ad una società di gestione, costituita in forma di società per azioni, che dovrà assicurare un complesso di servizi alle iniziative imprenditoriali, anche in forma di bioincubatori concernenti diverse attività di supporto, consulenza e ricerca.

All'articolo 5 si stabilisce che il bando di concorso venga emanato sulla base del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico e sia pubblicato, per iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, in *Gazzetta Uffi-*

*ciale*, entro quindici giorni dalla data dell'emanazione.

Abilitati a presentare la domanda sono, in base all'articolo 6, le regioni, singole o consorziate, che dovranno indicare gli altri soggetti coinvolti nel funzionamento operativo del Distretto, nella costituzione della società di gestione e nel finanziamento complessivo dell'iniziativa.

All'articolo 7 si individuano i criteri di selezione che dovranno essere indicati nel bando di concorso. Criterio prioritario di valutazione sarà comunque la qualità ed incisività dei progetti, nonchè il relativo piano finanziario.

All'articolo 8 si disciplinano le modalità di finanziamento dei progetti per la costituzione dei distretti. A tal proposito, si dispone che, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, saranno erogati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a ciascuna delle regioni vincitrici del concorso, contributi annuali per un ammontare unitario che sarà determinato in base alla valutazione dei progetti presentati. Il numero delle re-

gioni vincitrici non potrà comunque essere superiore a cinque. Il contributo sarà destinato alla copertura del 50 per cento del fabbisogno del progetto. Il restante 50 per cento sarà integrato, per una quota pari al 30 per cento, da fondi stanziati dalla regione o da finanziarie regionali, e, per una quota pari al 20 per cento, da parte degli altri soggetti finanziatori.

Al fine di garantire la soddisfazione di ulteriori esigenze finanziarie e per fornire una linea costante di finanziamento per le iniziative successive al primo quinquennio, si prevede, al comma 4 dell'articolo 8, che la società di gestione del distretto dovrà avviare una società di gestione del risparmio, per promuovere iniziative imprenditoriali nel settore delle biotecnologie.

L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri adotti un regolamento, per l'attuazione della legge, che fissi i criteri per la scelta dei componenti il comitato tecnico-scientifico e per l'emanazione del bando di concorso (come previsto negli articoli 2 e 5).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità ed oggetto dell'intervento)*

1. Al fine di promuovere la creazione dei distretti di ricerca e di imprenditorialità biotecnologica, di seguito denominati «Distretti», per la realizzazione del trasferimento della ricerca scientifica al settore industriale, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a bandire, ogni quinquennio, un concorso per interventi finanziari per cinque anni a sostegno di progetti presentati dalle regioni per la creazione dei Distretti.

2. Il bando di concorso di cui al comma 1 è finalizzato alla erogazione di contributi che possano costituire un fondo iniziale di dotazione per l'avvio dei Distretti, nonché per il finanziamento delle attività imprenditoriali e delle iniziative per la creazione di attività di impresa operanti nell'area di riferimento dei Distretti medesimi.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è destinata una somma non superiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

## Art. 2.

*(Comitato tecnico-scientifico)*

1. Per l'attuazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico composto da quattro ricercatori di chiara fama e comprovata competenza

nel settore delle biotecnologie e da tre personalità di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario, nominati sulla base di criteri specificati dal regolamento di cui all'articolo 9.

2. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1:

a) esprime motivato parere sullo schema di bando di concorso di cui all'articolo 5;

b) valuta le domande di contributo presentate dalle regioni;

c) verifica periodicamente, secondo modalità specificate nel regolamento attuativo della presente legge, lo stato di attuazione dei progetti finanziati e propone la sospensione dei contributi in caso non siano stati raggiunti, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, gli obiettivi previsti nel progetto di costituzione dei Distretti.

3. I membri del comitato durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta. Il loro compenso, a carico delle disponibilità di cui al comma 3 dell'articolo 1 è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

### Art. 3.

*(Definizione dei distretti di ricerca e di imprenditorialità biotecnologica)*

1. I Distretti sono finalizzati a fornire servizi e supporti logistici ed operativi alle piccole e medie imprese operanti nel settore delle biotecnologie, nonché a soggetti operanti nel settore della ricerca che intendono avviare attività imprenditoriali nell'ambito delle biotecnologie.

2. I Distretti si connotano per una rilevante presenza di università, di centri di ricerca e di strutture professionali in grado di alimentarne costantemente le attività, attraverso il trasferimento di studi ed approfondi-

menti scientifici e l'erogazione di servizi reali.

3. I Distretti possono essere caratterizzati dalla presenza di imprese operanti nello specifico settore delle biotecnologie, o in settori tecnologicamente avanzati, che ne integrino le attività.

4. I Distretti si caratterizzano per la presenza di società regionali a partecipazione pubblica che realizzano interventi di finanziamento di imprese o di iniziative imprenditoriali attraverso l'utilizzo di fondi stanziati ai sensi di norme nazionali, regionali o dell'Unione europea.

5. I Distretti sono caratterizzati dalla presenza di una adeguata rete di servizi finalizzati alla erogazione di supporti alle iniziative imprenditoriali e dalla presenza di strutture logistiche utili al supporto operativo ed alla eventuale localizzazione di iniziative imprenditoriali nell'area del Distretto.

6. L'area territoriale di ciascun Distretto è determinata con decreto del presidente della giunta regionale. Due o più regioni, peraltro, possono consorzarsi ai fini di un progetto congiunto e caratterizzato da sinergie scientifiche, strutturali ed operative. In tal caso l'area territoriale del Distretto viene definita di concerto dai presidenti delle regioni interessate che provvedono a determinare, con successivo decreto, l'area di loro competenza.

#### Art. 4.

##### *(Società di gestione dei Distretti)*

1. Una società di gestione appositamente costituita, secondo le modalità di cui al comma 3, provvede alla gestione operativa dei Distretti.

2. La società di gestione assicura, in forma diretta o attraverso soggetti opportunamente selezionati in base a specifiche garanzie, un complesso di servizi alle iniziative imprenditoriali. Tali servizi potranno essere offerti an-

che in forma di bioincubatori, concernenti in particolare le seguenti attività:

*a)* supporto alla costituzione di società finalizzate alla gestione delle iniziative imprenditoriali;

*b)* supporto al reperimento di finanziamenti;

*c)* erogazione diretta di finanziamenti provenienti da fondi pubblici o privati;

*d)* consulenza brevettuale e tutela della proprietà intellettuale;

*e)* ricerca e sviluppo pre-industriale ed industriale;

*f)* consulenza organizzativa, giuridica, fiscale, contabile e di controllo della gestione, progettuale ed impiantistica;

*g)* supporto all'approfondimento scientifico nelle aree di interesse dei promotori dell'iniziativa imprenditoriale nonché allo sviluppo di ricerche pre-industriali;

*h)* supporto all'adozione di infrastrutture informatiche e di sistemi informativi adeguati al livello di sviluppo delle iniziative imprenditoriali.

3. Le società di gestione dei Distretti sono costituite in forma di società per azioni, alle quali possono partecipare, oltre alla regione, altri enti pubblici e privati.

4. La partecipazione al capitale della società di gestione prevede, per la fase di avvio, una ripartizione tale da riservare una quota fino al 70 per cento alle regioni ed altri enti pubblici operanti a livello locale. La quota restante potrà essere ripartita tra soggetti finanziatori e privati.

5. Le società di gestione sono localizzate nell'ambito delle aree geografiche di riferimento dei Distretti.



## Art. 5.

*(Bando quinquennale di gara per la presentazione delle domande di costituzione dei Distretti)*

1. Il bando di concorso per la valutazione della qualità ed incisività dei progetti concernenti i Distretti, è emanato ogni cinque anni dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il bando di cui al comma 1, è emanato in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 9, e sulla base del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 2.

3. Il bando è pubblicato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di quindici giorni dalla data di emanazione.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il bando è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2003, nel rispetto delle procedure indicate dalla legge medesima.

## Art. 6.

*(Soggetti abilitati a presentare la domanda per la costituzione dei Distretti)*

1. I soggetti abilitati a presentare la domanda per la costituzione dei Distretti sono le regioni, singole o consorziate, qualora il progetto riguardi l'ambito territoriale di più regioni.

2. La regione promotrice indica gli altri soggetti coinvolti nel funzionamento operativo del suo Distretto, nella costituzione della società di gestione e nel finanziamento complessivo dell'iniziativa.

## Art. 7.

*(Criteri per la selezione dei progetti  
per la costituzione dei Distretti)*

1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 5, oltre all'indicazione che la qualità e l'incisività dei progetti, nonché il relativo piano finanziario, costituiscono criterio prioritario di valutazione, sono indicati, come criteri di selezione, i seguenti:

*a)* tipo, numero e profilo delle università e degli istituti di ricerca attivi nelle discipline biotecnologiche presenti nella regione;

*b)* aziende industriali e di erogazione di servizi presenti sul territorio;

*c)* uffici brevetti, reti informatiche, servizi di consulenza per l'espletamento delle formalità presso le amministrazioni e gli istituti di credito;

*d)* grado di utilizzo dei risultati scientifici derivanti da attività di ricerca di base ed applicata nel settore delle biotecnologie innovative;

*e)* misure adottate per l'insediamento, ovvero per la costituzione, di aziende specializzate nel settore delle biotecnologie;

*f)* disponibilità di istituzioni finanziarie locali, nazionali ed internazionali, o di investitori privati, a concorrere al finanziamento delle aziende e delle iniziative che verranno presentate alla società di gestione del Distretto;

*g)* procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti biotecnologici nell'area geografica del Distretto;

*h)* progetti di costituzione di società di gestione del risparmio e di fondi chiusi, previsti dall'articolo 4.

## Art. 8.

*(Finanziamento dei progetti  
per la costituzione dei Distretti)*

1. A valere sulla disponibilità di cui all'articolo 1, comma 3, a ciascuna regione risultata vincitrice del concorso in base al parere del comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è erogato, per cinque anni un contributo per un ammontare annuale unitario determinato in base alla valutazione dei progetti stessi. Il numero delle regioni vincitrici non potrà essere superiore a cinque.

2. Il contributo erogato sarà destinato alla copertura del 50 per cento del fabbisogno necessario per il finanziamento del progetto e delle iniziative imprenditoriali presentate dai soggetti appartenenti al Distretto.

3. Il finanziamento di cui al comma 2 è integrato, per il restante 50 per cento, per una quota del 30 per cento da fondi stanziati dalla regione o da finanziarie regionali, e per una quota del 20 per cento da parte degli altri soggetti finanziatori.

4. Per garantire ulteriori esigenze finanziarie connesse alla costituzione del Distretto, nonchè per avviare una linea costante di finanziamenti per le iniziative presentate successivamente al primo quinquennio, o aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste, le società di gestione dei Distretti avviano, entro il terzo anno di attività, una Società di gestione del risparmio (SGR), ai sensi della comunicazione della Banca d'Italia del 19 luglio 2001, con la finalità di promuovere uno o più fondi mobiliari chiusi volti al finanziamento di iniziative imprenditoriali nel settore delle biotecnologie.

Art. 9.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro il 30 ottobre 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge.